CAMERA DEI DEPUTATI N. 1400

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANTINO, POLI BORTONE, VALENSISE, MACALUSO, MACERATINI, TASSI

Presentata il 6 agosto 1987

Modifica dell'articolo 708 del codice di procedura civile e istituzione di un consulente speciale per la tutela dei minori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Quando i disaccordi che portano alla separazione di una coppia non incidono nei ruoli di padre e di madre, perché nell'inevitabile contrasto i genitori privilegiano la loro funzione nei confronti dei figli, e si arriva alla scelta dolorosa ma responsabile della separazione consensuale, nessun problema sorge per quanto riguarda l'affidamento dei minori.

Ma allorché la coppia per la rottura quasi sempre unilaterale di un rapporto, che trova l'altro restìo, pronto ad usare i figli come ricatto economico, affettivo e sociale, ha necessità di lasciare al giudice l'obbligo di decidere sull'affidamento dei figli, è doveroso aiutare il giudice nella sua scelta.

La necessità di decidere tra due verità proposte dai genitori che tendono ad utilizzare il bambino per esprimere la loro conflittualità e si distruggono a vicenda presentandosi sempre come vittime e mai come colpevoli, impone che nella separazione giudiziale dei coniugi il giudice sia aiutato da un curatore che abbia ampia facoltà di indagine sia nei rapporti genitori-figli, che in quelli con i nonni, con gli insegnanti e con l'ambiente in cui vivono.

La nomina di questo curatore si impone anche quando il giudice ordinario è chiamato a modificare le condizioni inerenti all'affidamento della prole stabilite con la separazione consensuale omologata, con la separazione giudiziale, con la sentenza di divorzio o con il provvedimento previsto dall'articolo 129 del codice civile, questioni tutte riservate alla competenza del tribunale ordinario, dalla sentenza a sezioni unite della Cassazione del 2 marzo 1983. È da rilevare che l'ar-

ticolo 155 del codice civile precisa che il giudice adotta ogni provvedimento relativo alla prole lasciandogli ampia facoltà di decidere, anche con l'ausilio di informazioni disposte d'ufficio.

Questa possibilità di servirsi di organi ausiliari deve essere un obbligo per il giudice che deve adottare i provvedimenti riguardanti i minori. Nasce così una figura umana e giuridica essenziale, che, convenzionalmente, potremmo definire « l'avvocato del bambino ».

I servizi sociali istituiti presso i comuni possono offrire elementi idonei e qualificati per tali adempimenti.

Tenuto conto quindi delle suesposte considerazioni, appare opportuno che il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile sia modificato nel modo che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se il coniuge convenuto non compare o la conciliazione non riesce, il presidente dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, e nomina, ove necessario, un curatore speciale con il compito di assistere i minori come consulente tecnico del giudice istruttore ».

ART. 2.

1. Presso le cancellerie dei tribunali ordinari è istituito un elenco dei curatori nominati dal presidente del tribunale, scelti tra gli assistenti sociali con più di dieci anni di esperienza nell'ambito dei servizi sociali.